

- PARTE SPECIALE R –
REATI FRODE E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI
PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

REATI IN MATERIA DI IN MATERIA DI FRODE E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

I reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art 493-ter c.p.

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. È altresì punibile chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art. 493-quater c.p.

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, previsto dall'art. 640-ter, comma 2 c.p.

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, comma 2)

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente differenti sanzioni pecuniarie in conformità al numero di anni di reclusione previsti per il delitto commesso.

Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'analisi delle attività aziendali ha consentito di individuare i processi nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies 1 del D. Lgs. 231/2001. In particolari i processi sensibili sono i seguenti:

1. Incassi e pagamenti, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a. utilizzo di sistemi di pagamento alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio indebito per la Società in sede di gestione dei pagamenti nell'ambito dell'attività di gestione bonifici area euro, bonifici esteri e dell'utilizzo delle carte di credito aziendali;

Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

- controllo operazioni carte di credito;
- controllo conti correnti e disposizioni di bonifico;
- livelli autorizzativi previsti per il benestare al pagamento corrispondono ai poteri definiti dal sistema di deleghe e delle procure, alle strutture responsabili nonché alla governance in materia di poteri di rappresentanza necessari per agire in nome e per conto della Società.